



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Settore Post Lauream
U.O. Master e Corsi di Perfezionamento

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 03/11/1999 *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*;
- VISTO** l'art. 3, comma 9, del D.M. n. 270 del 22/10/2004 *“modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 11 comma 1 e 2 e l'art. 18 comma 3 lettera g che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti in materia di attività didattiche e scientifiche;
- VISTO** l'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare il comma 1 lettera c) che stabilisce che *“l'Offerta Formativa di Ateneo si articola in:..... c) corsi di Master universitari di primo e secondo livello”*;
- VISTO** l'art. 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo che con riferimento ai Corsi di Studio dell'Ateneo stabilisce che *“i corsi di Master Universitario, i corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di dottorato ove costituite e i corsi di cui all'art. 35 comma 2 sono disciplinati da apposito Regolamento”*;
- VISTO** il *“Regolamento Didattico dell'Ateneo di Palermo”*, emanato con D.R. n. 10099 prot. n. 207729 del 18/12/2023;
- VISTO** il *“Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master Universitari di primo e secondo livello”*, emanato con D.R. n. 3389 prot. n. 70790 dell'11/05/2023;
- RITENUTO** opportuno revisionare il sopracitato Regolamento per meglio determinare le modalità di istituzione, attivazione e gestione dei Master di I e II livello promossi dall'Ateneo e procedere con gli aggiornamenti conseguenti alle modifiche della normativa di riferimento;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni formulate dal Prorettore Vicario e dal delegato del Rettore per le attività di istituzione, attivazione e gestione dei Master di I e II livello, rispettivamente Proff.ri Enrico Napoli e Francesco Pace e quanto rappresentato dal Delegato del Coordinatore della Commissione Regolamenti e semplificazione;
- VISTE** le delibere n. 167 prot. n. 49406 del 26/03/2024 e n. 642 prot. n. 65677 del 19/04/2024, con cui rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato le modifiche e gli ulteriori emendamenti avanzati al *“Regolamento per*



l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master Universitari di primo e secondo livello",

DECRETA

ai sensi dell'art.11, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, l'emanazione del *"Regolamento per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master Universitari di primo e secondo livello"*, di cui di seguito si riporta il testo:

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Università degli Studi di Palermo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto M.I.U.R. n. 270 del 22 ottobre 2004, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, promuove Corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari di primo e di secondo livello.
2. I Master, ai sensi del vigente Regolamento Didattico, sono Corsi di Studio di Ateneo e in una logica di complementarità integrano l'Offerta Formativa dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Palermo. I Master rispondono a specifiche e peculiari esigenze formative non realizzabili mediante Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Magistrali con una forte caratterizzazione professionalizzante finalizzata all'inserimento immediato e qualificato nel mondo del lavoro o all'aggiornamento di competenze già acquisite al fine di un progresso professionale in ambito privato o pubblico. I Corsi hanno, di norma, durata annuale con un impegno didattico di 1.500 ore complessive, a cui corrispondono 60 crediti formativi universitari, e possono essere erogati anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza e in lingua diversa dall'italiano. È consentita l'attivazione di Master organizzati su due distinte annualità. Per questa tipologia di corsi possono essere attribuiti 60 crediti complessivi (30 per anno), a fronte di 1.500 ore di attività formative, ovvero 120 crediti (60 per anno), a fronte di 3.000 ore di attività formative.
3. I corsi di Master possono essere attivati anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, enti e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, previa la stipula di apposita convenzione stilata, di norma, sulla base di modelli predisposti a cura dell'Ufficio Master di Ateneo. Qualora più atenei italiani o stranieri concorrano all'attivazione del Master il relativo titolo può essere rilasciato come titolo congiunto o doppio.
4. La denominazione di "Master Universitario" si applica esclusivamente ai Corsi attivati ai sensi delle disposizioni che seguono.



ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso ai corsi di Master Universitario di primo livello sono quelli previsti dalla vigente normativa per l'ammissione alle Lauree Magistrali.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso ai corsi di Master Universitario di secondo livello sono quelli previsti dalla vigente normativa per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca.
3. I bandi possono prevedere l'ammissione alla selezione di studenti non ancora in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso, purché lo stesso venga conseguito prima della data d'immatricolazione al Corso di Master.
4. L'iscrizione ad un corso di Master in qualità di uditor, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso, è consentita solo se prevista dal bando; in tal caso, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il numero massimo di uditori ammissibili è pari al 50% del numero degli iscritti al Master.
5. L'iscrizione può essere effettuata con esenzione del pagamento nel caso di dipendenti di enti pubblici o privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato una convenzione che preveda il pagamento delle quote di iscrizione direttamente da parte dell'ente. L'iscrizione si formalizza a fronte del versamento, da parte dell'ente, di un importo corrispondente a quello della relativa quota di iscrizione, che deve pervenire all'Ateneo entro le scadenze previste dal bando. La convenzione può prevedere riduzioni degli importi da corrispondere all'Ateneo a fronte di iscrizioni multiple effettuate dallo stesso ente in favore dei propri dipendenti.
6. Su proposta del Coordinatore può essere prevista l'iscrizione con riserva per i dipendenti pubblici che abbiano fatto richiesta di borsa INPS.

ART. 3 – ATTIVAZIONE

1. L'attivazione dei corsi di Master è proposta dai Dipartimenti o dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, che possono anche indicare come Centri di Gestione Amministrativo-Contabile i Poli Territoriali Universitari o i Centri di Gestione Autonoma di Ateneo. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico. Per i Master Universitari di I livello, il Senato Accademico dovrà attestare che i contenuti disciplinari non si sovrappongano a quelli di nessun Corso di Laurea Magistrale dell'Ateneo in misura superiore al 40% dei CFU attribuiti agli insegnamenti.
2. L'attivazione del Master ed il relativo ordinamento didattico sono resi noti mediante la pubblicazione sul sito web dell'Università ed ogni ulteriore forma di pubblicità che l'Ateneo e il Coordinatore (di cui al successivo art. 5) intenderanno organizzare.
3. Ai fini dell'avvio del Master il numero minimo di iscritti è di norma non inferiore a 10. Un limite inferiore può essere approvato dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base del piano finanziario proposto, che deve in ogni caso garantire una effettiva sostenibilità dei costi, inclusi quelli di docenza.



ART. 4 – PROPOSTA DI ATTIVAZIONE

1. La proposta di attivazione è presentata sulla base di un cronoprogramma inviato dall'Amministrazione, che potrà prevedere scadenze diverse per quelli finanziati con fondi esterni, e deve essere compilata secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Nella proposta devono essere indicati:
 - a) la denominazione del Master e il livello della formazione;
 - b) il Dipartimento o la Scuola di Ateneo proponente e le eventuali strutture di Ateneo coinvolte;
 - c) eventuali partnership;
 - d) la composizione del Consiglio Scientifico del Master;
 - e) il nominativo e la qualifica del Coordinatore del Master, scelto tra i componenti del Consiglio Scientifico;
 - f) la Struttura centro di gestione amministrativo-contabile del Corso (Dipartimento/Scuola/Polo/Centro di Gestione Autonoma di Ateneo);
 - g) gli obiettivi formativi del Corso anche con specifico riferimento agli sbocchi professionali;
 - h) se il Corso è organizzato congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
 - i) la data presunta di inizio e fine corso;
 - j) la durata delle attività e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse;
 - k) il piano degli insegnamenti previsti con i relativi SSD di riferimento, il piano delle altre attività formative e dei tirocini e l'attribuzione dei relativi crediti acquisiti, i moduli acquistabili sotto forma di corsi singoli e, previa delibera dei relativi Consigli di Corso di Studio, gli eventuali riconoscimenti degli insegnamenti in altri percorsi di studio dell'Ateneo;
 - l) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
 - m) le modalità di svolgimento delle attività di stage e dei tirocini;
 - n) i docenti dell'Ateneo impegnati nelle specifiche attività formative e l'attività didattica assegnata a ciascuno;
 - o) gli esperti esterni all'Ateneo, con i relativi curricula, presumibilmente impegnati nelle specifiche attività formative;
 - p) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - q) le modalità di selezione;
 - r) le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto intermedie;
 - s) il carattere della prova finale;
 - t) il numero minimo degli iscritti richiesto per l'attivazione del Corso, il numero massimo degli studenti ammissibili e l'eventuale numero massimo di allievi iscrivibili ai singoli insegnamenti offerti;
 - u) l'ammontare della quota di iscrizione;
 - v) l'eventuale partecipazione di studenti uditori (pari ad un massimo del 50% degli iscritti, cfr. art. 2, comma 4) e il relativo contributo di partecipazione che non potrà essere inferiore al 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master;
 - w) il piano finanziario, modulato sulla base del numero massimo e del numero minimo di iscritti.
2. Per gli esperti esterni deve essere allegato il curriculum, firmato dal docente o attestato nella sua veridicità dal Coordinatore. Non è necessario allegare tale documento per i soggetti che, come attestato dal Coordinatore, abbiano ricoperto insegnamenti su tematiche corrispondenti in corsi di Master dell'Università di Palermo nell'ultimo triennio.



Art. 5 – ORGANI DEL CORSO

1. Sono Organi dei corsi di Master il Coordinatore ed il Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore è un professore o un ricercatore di ruolo, in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo almeno fino al completamento delle attività del Master, o un soggetto non in servizio in Ateneo, con riconosciute competenze scientifico-didattiche nell'area di pertinenza del Master.
3. Il Consiglio Scientifico può essere composto da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Scientifico deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo. Una diversa composizione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può aversi in caso di Master attivato in consorzio con altre Università italiane o straniere o in convenzione con altri enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri. Il Consiglio Scientifico è indicato nella proposta di attivazione all'atto della presentazione del progetto ed è responsabile della qualità del Corso proponendo i nominativi di professori o ricercatori, di esperti di elevata e comprovata qualificazione da impegnare nell'attività didattica. Il Consiglio Scientifico può indicare aziende o enti dove svolgere tirocini e stage; valuta i requisiti di competenza professionale che devono possedere i tutor di supporto alla didattica; individua le eventuali attrezzature necessarie all'attività del Corso.
4. Il Coordinatore ed i componenti del Consiglio Scientifico (nella componente dei docenti universitari dell'Università degli Studi di Palermo), con riferimento alle attività di ricerca, devono soddisfare i requisiti richiesti per far parte di un Collegio di Dottorato o aver pubblicato almeno quattro lavori nei tre anni precedenti al momento di presentazione della proposta di attivazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte viene corretto, sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori - Strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1	1
2-3	0,7
4-6	0,4
Oltre 6	0,2

5. Il Coordinatore, se interno all'Ateneo, con riferimento all'attività didattica, deve aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal Dipartimento di afferenza nei tre anni accademici precedenti a quello a cui si riferisce la proposta di attivazione del Master.



6. I requisiti del Coordinatore e dei docenti dell'Università degli Studi di Palermo che compongono il Consiglio Scientifico (di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo) sono attestati dagli interessati in auto-certificazione da allegare alla proposta di attivazione del Master.
7. Il Coordinatore è individuato, all'atto della proposta di attivazione, tra i componenti del Consiglio Scientifico anche non in servizio presso l'Ateneo.
8. Il Coordinatore è responsabile della didattica e dell'organizzazione complessiva del corso di Master. Coordina i lavori del Consiglio Scientifico e provvede all'esecuzione di quanto deliberato. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Redige la relazione sui risultati di fine corso, comprensiva di un bilancio consuntivo, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio della struttura, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico, anche ai fini di un eventuale rinnovo. Ciascun professore o ricercatore può essere Coordinatore di un solo Master dell'Ateneo nel medesimo anno accademico di attivazione. All'incarico di Coordinatore di Master si applicano le incompatibilità previste dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10 dello Statuto di Ateneo.
9. Il Coordinatore può nominare un Coordinatore Vicario, scelto tra i docenti dell'Ateneo o gli esperti esterni componenti del Consiglio Scientifico. Almeno uno tra il Coordinatore e il Coordinatore Vicario deve essere un docente dell'Ateneo.
10. In caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall'incarico di Coordinatore, il Consiglio Scientifico convocato dal decano, sceglie, entro dieci giorni, il nuovo Coordinatore, che procede a individuare il nuovo Coordinatore Vicario. Nelle more della definizione del provvedimento rettorale di conferimento degli incarichi di cui alla precedente disposizione, le funzioni di Coordinatore sono esercitate dal Coordinatore Vicario o in mancanza dal decano del Consiglio Scientifico.

ART. 6 – ATTIVITÀ DIDATTICA E CREDITI FORMATIVI

1. I corsi di Master Universitari sono comprensivi di attività di didattica frontale e di altre forme di didattica, quali studio guidato, didattica interattiva, esercitazioni pratiche e di laboratorio, adeguate al livello di formazione che si intende perseguire. Per i corsi di durata annuale le ore di didattica non possono essere inferiori a 240, su un monte ore complessivo pari a 1.500, e distribuite di norma nell'arco almeno di sei mesi, in modo da garantire un efficace apprendimento. Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini e della prova finale, le ore di didattica per credito formativo (1 CFU = 25 ore) debbono essere comprese tra sei e dieci. Deve essere prevista per ciascun modulo/insegnamento una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, con votazione in trentesimi o un giudizio di idoneità. Tra le attività, anche per il carattere fortemente professionalizzante dei Corsi, deve essere previsto un periodo di tirocinio/stage funzionale agli obiettivi del Master. Le attività formative sono integrate con lo studio e la preparazione individuale e si svolgono di norma, per i Corsi annuali, nell'arco di un anno accademico.
2. I corsi possono essere organizzati anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza con le modalità indicate al successivo art. 14.
3. Possono essere riconosciuti dal Consiglio Scientifico come crediti acquisiti, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, congrue attività formative e di perfezionamento, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al Master. Competenze ed abilità richieste per l'accesso,



quali conoscenze linguistiche, informatiche, etc., non danno diritto a riconoscimento di crediti. Le attività professionali maturate con l'esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel tirocinio/stage.

4. All'attività didattica e formativa corrisponde, per i Corsi annuali, l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 CFU, compresi quelli riservati al tirocinio ed alle altre attività previste. Alla prova finale possono essere attribuiti sino ad un massimo di 15 CFU.
5. La contemporanea ad altri corsi di studio è disciplinata dalla vigente normativa.
6. Gli insegnamenti dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli. L'elenco degli insegnamenti per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione; per ciascuno di essi è anche indicato il periodo in cui sono previste le lezioni. In caso di mancata attivazione del Master, non potranno essere attivati insegnamenti singoli. Gli iscritti a corsi singoli potranno acquisire fino ad un massimo di 12 CFU per anno. La domanda di iscrizione ai corsi singoli di un Master è redatta secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. Possono iscriversi ai corsi singoli coloro che siano in possesso di un titolo di studio dello stesso livello di quello richiesto per l'iscrizione al Master. La frequenza ai corsi singoli è obbligatoria; gli iscritti ai corsi singoli sosterranno le relative verifiche di profitto e otterranno per ciascuno di essi la certificazione dell'esame sostenuto, corredata dall'indicazione dei crediti e della votazione in trentesimi e dal sintetico programma del corso. L'importo del contributo di iscrizione ad un corso singolo è calcolato con riferimento al costo dell'intero Master proporzionalmente ai CFU acquisiti. Il Coordinatore del Master può incrementare tale importo in relazione alla peculiarità dell'insegnamento. Per ogni iscritto la quota del contributo di iscrizione da destinare al Bilancio dell'Università è proporzionale ai CFU acquisiti e determinata nella misura di cui all'art.13, comma 3.
7. I Consigli di Corso di Studi possono riconoscere, parzialmente o totalmente, i crediti formativi universitari acquisiti con il superamento di esami sostenuti per il conseguimento di un Master universitario di I o di II livello per l'iscrizione ad una Laurea Magistrale o ad una seconda Laurea Magistrale.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. I professori ed i ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo possono svolgere attività didattica nei corsi di Master compatibilmente con la regolamentazione d'Ateneo e nei limiti delle competenze proprie del Settore Concorsuale di appartenenza.
2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento dei professori e dei ricercatori dell'Università di Palermo è deliberato, su proposta del Coordinatore, dall'Organo Collegiale della Struttura. Tale approvazione può avvenire sia in fase di richiesta di attivazione sia nel corso del Master stesso.
3. I professori e i ricercatori di ruolo dell'Università di Palermo possono essere retribuiti previa verifica dell'assolvimento dell'impegno didattico frontale previsto dall'Ateneo attestata dal Direttore del Dipartimento. I docenti in servizio presso l'Università di Palermo possono rinunciare al compenso spettante e richiedere che la corrispondente quota lorda venga trasferita, totalmente o in parte, al Dipartimento di afferenza, per essere utilizzata per la propria attività di ricerca.



4. Il Coordinatore, su proposta del Consiglio Scientifico, può conferire incarichi di insegnamento con affidamento diretto ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 a soggetti esterni all'Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, di elevata e comprovata qualificazione professionale e/o scientifica, anche nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituti di ricerca italiani e stranieri. I suddetti incarichi di insegnamento per le attività didattiche e formative sono conferiti facendo ricorso a contratti di diritto privato a titolo oneroso o a titolo gratuito. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere rinnovati annualmente per lo stesso insegnamento per un periodo massimo di cinque anni. Al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dal presente articolo. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art.53 del D.Lgs 165/2001. Il Consiglio Scientifico del Master, prima della stipula del contratto, deve trasmettere il curriculum vitae del docente/esperto esterno al Nucleo di Valutazione per la valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale con l'attività didattica e formativa da affidare ai sensi dell'art. 23 comma 1 dalla Legge 240/2010. Il suddetto parere del Nucleo di Valutazione deve essere esplicitamente menzionato nel contratto. Per le attività didattiche e formative non superiori a 10 ore la valutazione del curriculum vitae del docente/esperto esterno può essere effettuata dal Consiglio Scientifico del Master all'atto della proposta di affidamento diretto. La valutazione del Consiglio Scientifico deve essere esplicitamente menzionata nel contratto. Non è comunque richiesta la valutazione del curriculum vitae per soggetti che abbiano già svolto attività formative nell'ambito di corsi di Master dell'Università di Palermo nell'ultimo triennio in ambiti corrispondenti a quello dell'insegnamento per cui viene conferito l'incarico, come attestato dal Coordinatore.
5. Qualora non sia possibile individuare dei docenti o esperti esterni con la procedura di affidamento diretto, il Coordinatore, su proposta del Consiglio Scientifico, può procedere al conferimento dell'incarico, con contratto di diritto privato a titolo oneroso, a seguito di bando, affisso all'Albo di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 240/2010. Il bando può prevedere la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui tale bando sia emanato prima dell'avvio del Master, e quindi in assenza della necessaria copertura economica, deve essere previsto che si procederà all'attribuzione degli insegnamenti messi a bando solo in caso di effettivo avvio del Master.
6. I contratti devono essere stipulati e i dati pubblicati nel sito "Amministrazione trasparente" prima dell'inizio delle attività previste nel contratto stesso. Non possono essere stipulati contratti con soggetti che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
7. I contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attività didattiche o formative devono riportare:
 - a) l'anno accademico di riferimento;
 - b) l'oggetto delle attività e il numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
 - c) la data di inizio dell'attività e il termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
 - d) l'attestazione della copertura finanziaria;
 - e) l'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione;
 - f) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;



g) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Palermo". La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

1. Al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università di Palermo che collabori allo svolgimento di corsi di Master al di fuori dell'orario di lavoro, in aggiunta alle normali attività di servizio, sono riconosciuti compensi per prestazioni aggiuntive, secondo la vigente normativa e disciplina contrattuale.
2. Gli incarichi di collaborazione al personale tecnico amministrativo, per le attività inerenti allo svolgimento del Master, sono conferiti dall'Organo Collegiale della Struttura su proposta del Coordinatore del Master, avendo riguardo alla specifica capacità professionale ed alla competenza richiesta per l'espletamento dell'incarico. A tal fine nella proposta progettuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dovranno essere indicate le unità di personale TAB necessarie per gli adempimenti di carattere amministrativo o, con l'indicazione del numero di ore complessive cui sarà impegnato il personale TAB al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.
3. I compensi da corrispondere al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per lo svolgimento di attività relative al Master dovranno gravare esclusivamente sui fondi del Master, nella misura complessiva di cui all'art. 13 comma 3, e devono essere corrispondenti alla classe stipendiale del dipendente per unità oraria di retribuzione pari al lavoro straordinario. Per il personale di categoria EP si fa riferimento all'importo della retribuzione oraria prevista per il lavoro straordinario per il personale di categoria D, incrementato del 10%.
4. Eventuali variazioni del piano di utilizzo del personale in relazione a quanto disposto dal presente articolo sono approvate dall'Organo collegiale della struttura, previa verifica della sostenibilità del piano finanziario.

ART. 9 – BANDO DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai corsi di Master è per titoli o per titoli ed esami sotto forma di prova scritta o colloquio.
2. Il bando per l'ammissione, predisposto dall'Amministrazione di concerto con il Coordinatore, è emanato con Decreto del Rettore, va affisso all'Albo Ufficiale dell'Università e diffuso attraverso il sito web dell'Ateneo e delle strutture interessate e con altre modalità individuabili dal Coordinatore del Corso. Il bando deve indicare:
 - a) la denominazione e la durata del Corso;
 - b) il livello del Master;
 - c) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti;
 - d) la sede o le sedi del Master;
 - e) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, nonché gli sbocchi occupazionali nel settore di riferimento;
 - f) il numero dei CFU complessivi;
 - g) l'articolazione del programma formativo;



- h) il numero massimo di studenti ammissibili ed il numero minimo degli iscritti senza i quali il Corso non verrà attivato e l'eventuale riserva in soprannumero per studenti stranieri e categorie protette;
 - i) la eventuale previsione di studenti uditori ai quali, al termine del corso il Coordinatore del Master rilascerà solo un attestato di partecipazione;
 - j) i requisiti di ammissione dei candidati;
 - k) le modalità di svolgimento della selezione per l'ammissione al Corso;
 - l) i titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;
 - m) il calendario delle eventuali prove e quello della pubblicazione delle graduatorie;
 - n) il termine ultimo per l'immatricolazione;
 - o) l'importo delle tasse (tassa di partecipazione alla selezione e tassa di ammissione all'esame finale) e dei contributi di iscrizione e gli adempimenti per l'iscrizione;
 - p) il numero e l'importo di eventuali borse di studio ed i criteri per l'assegnazione;
 - q) il vincolo di frequenza minimo richiesto per l'ammissione all'esame finale;
 - r) la lingua di erogazione;
 - s) le modalità di svolgimento dei corsi, se in presenza, online o mista. Se online, va precisato se in modalità sincrona o asincrona.
3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso, senza avere sostenuto esami, i candidati in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, quando il numero degli stessi sia inferiore o pari al numero dei posti disponibili, fermo restando che in questo caso la Commissione Giudicatrice è tenuta comunque a stilare una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.
4. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista nel bando, non si sia raggiunto il numero minimo di candidati, salvo diversa comunicazione del Coordinatore, i termini di presentazione delle istanze da parte dei candidati sono automaticamente, e per una sola volta, prorogati di quindici giorni o, su richiesta motivata del Coordinatore, di un termine superiore, fino a 60 giorni. Ulteriori riaperture dei termini possono essere autorizzate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

ART. 9bis – PARTECIPAZIONE AI MASTER DEL PERSONALE DELL'ATENEO

1. Al fine di favorire l'arricchimento culturale e lo sviluppo delle competenze professionali del Personale dell'Ateneo, è riservato ad esso, nel rispetto dei requisiti di ammissione, un contingente di posti aggiuntivi rispetto al numero massimo di studenti ammissibili previsto dall'art. 4 comma 1 lettera t). Il numero di posti aggiuntivi è compreso tra il 10 e il 25% del numero massimo su proposta del Coordinatore, con arrotondamento all'intero superiore. Il Personale dell'Ateneo assegnatario di borse di studio finanziate da altri Enti non rientra nel computo dei posti riservati di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista nel bando e l'eventuale successiva proroga, non sia stato raggiunto il numero massimo di studenti ammissibili previsto dall'art. 4 comma 1 lettera t), il numero di cui al comma precedente è ampliato fino al raggiungimento del numero massimo di studenti ammissibili o nella misura della percentuale di cui al comma 1 ove superiore, previa verifica del piano finanziario da parte del Coordinatore.
3. Laddove le richieste di iscrizione ai corsi da parte del Personale dell'Ateneo siano superiori al contingente di posti aggiuntivi di cui ai commi precedenti, sarà data priorità al Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario. L'eventuale selezione avverrà secondo i criteri previsti dal bando.



4. La quota di iscrizione prevista per il Personale dell'Ateneo nei limiti del numero di posti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al comma 1 è pari al 20% della quota di cui all'art. 4 comma 1 lettera u). Il Personale dell'Ateneo rientrante in graduatoria al di fuori dei predetti limiti potrà procedere all'iscrizione versando la quota di cui all'art. 4 comma 1 lettera u) con una riduzione del 20%.
5. Il Personale dell'Ateneo iscritto ai corsi contribuisce al raggiungimento del numero minimo di cui all'art. 4 comma 1 lettera t) alla luce dell'articolo 13 comma 3.

ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande di ammissione al Corso ed alla prova di selezione è composta dal Coordinatore del Corso o altro docente componente il Consiglio Scientifico dallo stesso delegato e da due professori designati dal Consiglio Scientifico. Tale composizione può essere modificata in caso di corsi di Master istituiti in collaborazione con altre Università italiane o straniere ed enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri, sulla base di quanto stabilito in Convenzione.

ART. 11 – FREQUENZA DEL MASTER E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, indicato nella proposta di attivazione del Corso e nel bando. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza che non può essere inferiore all'80% del monte ore complessivo delle attività didattiche e di tirocinio/stage. Il Consiglio Scientifico può autorizzare gli iscritti, che non risiedono nella Provincia sede del corso o che svolgono in modo continuativo attività lavorativa, previa attestazione della condizione, a frequentare a distanza le lezioni, nel rispetto dell'art. 14, commi 5 – 6 – 7 – 8 – 9. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche del tirocinio e dei risultati conseguiti nelle verifiche intermedie. Le verifiche intermedie e la prova finale possono essere svolte anche in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano alla Commissione esaminatrice l'identificazione del candidato e la garanzia della trasparenza e della pubblicità dell'appello d'esame. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal Consiglio Scientifico; il voto attribuito è espresso in centesimi. La prova finale deve essere sostenuta a conclusione delle attività formative del Master previo pagamento di eventuali tasse e contributi pendenti.
2. Le Commissioni per la verifica periodica delle competenze acquisite sono nominate dal Coordinatore del Corso; la Commissione per la prova finale è nominata dal Coordinatore del Corso su proposta del Consiglio Scientifico.
3. Il titolo di Master Universitario è rilasciato dal Rettore e dal Direttore Generale.

ART. 12 – VALUTAZIONE DEL CORSO

1. Il Coordinatore del Master cura la somministrazione agli iscritti di questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti predisposti dagli Uffici e approvati dal Senato Accademico. I questionari devono essere redatti in forma anonima.



2. Al termine del Corso, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte, che va trasmessa al Direttore/Presidente della struttura che ne ha proposto l'attivazione. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo Corso di Master in un anno successivo, la relazione va allegata alla relativa proposta.
3. Le attività di ciascun corso di Master sono oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, al quale vanno trasmessi i questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti di cui al comma 1 somministrati agli iscritti e da loro compilati, nonché la relazione sulle attività svolte stesa dal Coordinatore.

ART. 13 – ASPETTI FINANZIARI

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei Master Universitari sono garantite dai contributi versati dagli iscritti, compresi gli uditori e gli iscritti ai corsi singoli, e da risorse provenienti da enti e soggetti esterni, finalizzate alla realizzazione dei Corsi. Per i finanziamenti al di fuori dei contributi degli allievi, inseriti nel piano finanziario, deve prodursi documentazione probatoria.
2. Il contributo di iscrizione è determinato in misura fissa, tale da coprire tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell'Ateneo. Può essere previsto il pagamento in due rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione e la seconda entro il trimestre successivo dall'attivazione del Corso. I corsisti risultano regolarmente immatricolati all'atto del pagamento della prima rata o della rata unica e l'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento integrale del contributo di iscrizione. Il contributo di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsato, tranne nel caso di mancata attivazione del Corso. La rinuncia alla frequenza del Corso non dà luogo al rimborso delle somme versate e non solleva il corsista dal pagamento dell'eventuale seconda rata.
3. Il piano finanziario dei corsi di Master, redatto sulla base del format predisposto dall'ufficio Master e allegato alla proposta di attivazione, deve prevedere una quota pari al 10% del contributo di iscrizione versato dagli allievi da destinare al Bilancio dell'Università, anche nel caso di attivazione esclusiva con contributi di iscrizione finanziati con borse di studio, e prevedere, altresì, i diritti di segreteria. Il piano finanziario deve altresì prevedere una quota pari al 10% del contributo di iscrizione versato dagli allievi per le finalità di cui all'art. 8 cui provvede la struttura proponente. I contributi di cui ai precedenti capoversi del presente comma non si applicano alle quote di iscrizione versate dal Personale dell'Ateneo rientrante nel contingente previsto dall' art. 9bis comma 4 del presente Regolamento. Il piano finanziario potrà, inoltre, prevedere per il Coordinatore e per il Vicario del Master un compenso per l'attività di coordinamento didattico. Con esclusione dei Master finanziati interamente dall'esterno, tale compenso potrà essere, nella misura massima del 20% del totale, al netto del contributo destinato all'Ateneo e dei diritti di segreteria e comunque, non oltre il limite massimo cumulativo di € 8.000,00. Tale compenso dovrà essere erogato successivamente all'approvazione finale del bilancio finale e comunque dopo il pagamento di tutte le altre spese previste. Il piano finanziario deve prevedere, altresì, le previsioni di spesa per singole voci (compensi ai docenti interni/esterni, a personale non strutturato e dell'Ateneo per attività a supporto della didattica e all'organizzazione del Corso, spese di acquisto beni, spese amministrative a vario titolo, ecc.) relativamente al numero minimo e massimo previsto di studenti iscritti.



4. La gestione delle risorse per lo svolgimento del Corso è affidata alla struttura dell'Ateneo che ne ha approvato in prima istanza la proposta di attivazione. Le spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Master. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla struttura centro di spesa. I contratti relativi agli incarichi di insegnamento ai soggetti esterni sono sottoscritti dal Rettore o da suo delegato su proposta del Coordinatore del Master. Eventuali residui vengono destinati dal Centro gestionale del Master per il 10% al Bilancio dell'Ateneo e per la quota rimanente al Fondo di Finanziamento Ordinario della Struttura che potrà decidere di destinarli per successive edizioni del Master.
5. L'Ufficio Master, accertato l'avvenuto versamento della prima rata delle somme richieste per l'iscrizione, sentito il Coordinatore, predispone lo storno del contributo di funzionamento versato, al netto della quota di Ateneo, alla struttura amministrativa che gestisce l'operatività finanziaria del Master. Alla conclusione delle procedure di iscrizione, l'Ufficio Master, sentito il Coordinatore, predispone lo storno del saldo dovuto alla struttura amministrativa. Entrambi i suddetti storni vengono predisposti entro 30 giorni, decorrenti per il primo dall'avvenuto accertamento e per il secondo dalla conclusione delle procedure di iscrizione.
6. L'iscrizione dei corsisti, nei casi di cui all'art. 2 comma 5, deve avvenire esclusivamente in unica rata.

ART. 14 – CORSI DI MASTER A DISTANZA (E-LEARNING)

1. Sono considerati Master a distanza i corsi di Master che prevedono, oltre all'attività didattica in presenza (incontri iniziali, intermedi, finali, seminari e laboratori, stage e/o project work sul campo), anche attività didattiche a distanza in misura superiore al 40% delle attività complessive.
2. Possono essere attivati corsi di Master Universitari che erogano l'attività didattica interamente a distanza. Il percorso formativo, tuttavia, deve prevedere un periodo di tirocinio/stage.
3. Per l'ammissione ai corsi di Master di I e di II livello interamente a distanza può non essere prevista una selezione. L'ammissione è, tuttavia, subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai Master di I e II livello di cui all'art. 2.
4. Per l'iscrizione ai Corsi è indicata nel bando una finestra temporale; per i corsi svolti interamente a distanza è lasciato alla libera discrezione del discente, che si impegna ad ultimare il percorso formativo entro un termine ultimo stabilito dal Consiglio Scientifico del Master ed indicato nel bando.
5. La piattaforma tecnologica impiegata per l'erogazione dei servizi deve permettere il tracciamento e la conservazione delle attività svolte, delle verifiche intermedie effettuate e di tutti gli elementi che il Coordinatore ed il Consiglio Scientifico ritengano utili ai fini della valutazione complessiva e finale.
6. La piattaforma dovrà consentire la tracciabilità della presenza in piattaforma dello studente anche ai fini dell'autocertificazione della frequenza del Corso. Il documento di autocertificazione della frequenza dovrà essere depositato contestualmente alla domanda di ammissione alla prova finale in presenza.
7. Per i Corsi a distanza che prevedano lo svolgimento della prova finale in presenza dovranno essere previste almeno due sessioni.



8. Si applicano anche ai Master a distanza le disposizioni del presente Regolamento relative all'attivazione ed alla gestione didattica ed amministrativa dei Corsi.
9. L'attività di didattica a distanza (e-learning) erogata nell'ambito dei corsi di Master deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento EU 679/2016) e nazionale (D.Lgs. 101/2018) in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15 – MASTER INTERATENEEO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004 l'Università di Palermo può organizzare Master universitari anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Ai fini del presente Regolamento sono corsi di Master interateneo quelli attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titolo congiunto o doppio titolo. Per i corsi di Master interateneo è possibile prevedere un percorso didattico distribuito nelle diverse sedi universitari e convenzionate. I Corsi sono organizzati nel rispetto della normativa vigente presso l'Ateneo che è sede amministrativa del Master. Eventuali deroghe al presente Regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze. Le convenzioni regolano tutti gli aspetti della collaborazione per l'attuazione del progetto formativo.
3. Possono essere previste anche collaborazioni con enti non universitari pubblici e privati, regolate da apposite convenzioni o accordi, tenendo presente che il ruolo dell'Università nella progettazione ed erogazione dell'attività formativa deve essere preminente.
4. Nel caso in cui il corso di Master sia progettato in riscontro ad avvisi emanati da enti pubblici che prevedano contributi finanziari, si terrà conto delle prescrizioni contenute nell'Avviso purché non incompatibili con i principi enunciati nel presente Regolamento.

ART. 16 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo ed alle norme legislative in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e si applica ai Corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Per l'anno accademico 2023/2024, le previsioni dell'art. 9bis si possono applicare ai bandi dei Corsi già pubblicati anche nel caso in cui i termini di presentazione delle domande di partecipazione fossero scaduti purché non abbiano ancora avuto inizio le attività didattiche. Nel caso dei bandi per l'accesso a corsi di Master le cui attività didattiche non abbiano avuto inizio, previo parere favorevole del Coordinatore di Master interessato, l'U.O. Master e Corsi di Perfezionamento potrà prevedere, in applicazione dell'art. 9 bis, una riapertura dei termini del bando che sarà riservata esclusivamente a tutto il personale d'Ateneo, La suddetta riapertura sarà pubblicata nella pagina *web master* e trasmessa a tutto il personale, ai fini di permetterne l'adesione per i Corsi non ancora avviati.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri